

# Elezione del Presidente del Parlamento europeo

Durante la seduta plenaria di luglio I, il neoeletto Parlamento europeo (PE) eleggerà il suo 31° Presidente, il quale resterà in carica fino a metà legislatura all'inizio del 2022, quando si svolgerà una nuova elezione del Presidente del Parlamento. Il Presidente svolge una funzione importante e sempre più visibile nel contesto istituzionale e internazionale dell'UE, che rispecchia il ruolo influente del Parlamento come organo in grado di modellare le politiche dell'UE e co-legislatore.

## Procedura di elezione

Fino al 1979, i Presidenti del PE erano designati su base annua o biennale. A partire dalle prime elezioni del PE a suffragio universale nel 1979, il Presidente è eletto e rimane in carica per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo. Durante ogni legislatura, una prima elezione si tiene normalmente in luglio, subito dopo le elezioni del nuovo Parlamento, ed una seconda elezione di metà periodo si tiene due anni e mezzo dopo, in gennaio.

Ai sensi dell'[articolo 14, paragrafo 4](#), del trattato sull'Unione europea (TUE), il Parlamento europeo elegge il proprio Presidente tra i suoi membri. Il [regolamento](#) del Parlamento, quale riveduto e applicabile a decorrere dall'inizio della legislatura 2019-2024 il 2 luglio 2019, stabilisce la procedura per tale elezione.

Il Presidente è eletto sulla base di candidature, che possono essere presentate prima di ciascun turno di votazione, con il consenso del candidato. I [candidati](#) sono proposti dai gruppi politici, ma possono essere nominati anche da un numero di deputati pari almeno alla "soglia bassa", ossia un ventesimo (38) dei membri del Parlamento (articoli 15 e 179 del regolamento). Nel corso della prima seduta plenaria successiva all'elezione del nuovo Parlamento, o nella seduta dedicata all'elezione del Presidente a metà legislatura, la procedura è presieduta dal Presidente uscente o da uno dei Vicepresidenti in ordine di precedenza o, in loro assenza, dal deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo (articolo 14 del regolamento). Il Parlamento non può dedicarsi a nessun'altra attività finché l'elezione del nuovo Presidente non sia conclusa (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento).

La votazione si svolge a scrutinio segreto (articolo 15 del regolamento). Mentre, prima del gennaio 2017, l'articolo 15 del regolamento stabiliva che, se il numero di candidati per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Questori era inferiore o uguale ai seggi da assegnare, l'elezione *poteva* tenersi per acclamazione, dal gennaio 2017, l'articolo 15 prevede che, in tali circostanze, l'elezione *deve* tenersi per acclamazione, a meno che un numero di deputati o di gruppi politici pari almeno alla "soglia alta", ossia un quinto dei deputati (150), non chieda un voto a scrutinio segreto. Tuttavia è poco probabile che tale disposizione si applichi all'elezione del Presidente, per il cui mandato generalmente corre più di un candidato.

L'articolo 16 del regolamento prevede che, dopo che le candidature sono state presentate al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente, quest'ultimo le comunica all'Aula. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, ossia il 50% +1 (non a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento). Le astensioni e le schede bianche o nulle non sono conteggiate. L'articolo 16 del regolamento prevede un massimo di quattro turni di votazione. Se, dopo il terzo turno di votazione, non è conseguita alcuna maggioranza assoluta, al quarto turno di votazione sono ammessi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti al terzo turno di votazione, nel qual caso è eletto il candidato che, tra i due, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità al quarto turno di votazione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, è eletto il candidato più anziano. Nel corso dell'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Questori, è opportuno tenere conto della necessità di garantire un'equa rappresentanza degli orientamenti politici, dell'equilibrio geografico e dell'equilibrio di genere (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento). Il Presidente eletto è il solo autorizzato a rilasciare un'allocuzione inaugurale.

## Attribuzioni del Presidente

Il Presidente gode di poteri esecutivi e rappresentativi ed ha la responsabilità di garantire il rispetto del regolamento. Il Presidente dirige le attività del Parlamento e, in particolare, "apre, sospende e toglie le sedute; decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti e degli altri testi posti in votazione nonché in merito alla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari." Durante le sedute, il Presidente mantiene l'ordine dando la parola agli oratori. Il Presidente dichiara inoltre chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti, proclama i risultati delle

votazioni e trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza. Il Presidente è altresì responsabile della sicurezza e dell'inviolabilità degli edifici del Parlamento europeo (articolo 22 del regolamento). L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento conferisce al Presidente il potere di rappresentare il Parlamento nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie e negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari, anche se tali poteri possono essere delegati.

I poteri del Presidente vanno tuttavia ben oltre il mero enunciato dell'articolo 22 del regolamento. Includono anche, per esempio, la facoltà di riunire il comitato di conciliazione, nel quadro sia della procedura legislativa ordinaria sia della procedura di bilancio, d'accordo con il Presidente del Consiglio, e di presiedere la delegazione del Parlamento presso il comitato di conciliazione (benché nel quadro della procedura legislativa ordinaria tale attribuzione sia spesso delegata); presiedere le sedute ufficiali in occasione delle allocuzioni dinanzi al Parlamento di capi di Stato ospiti e durante votazioni o discussioni importanti.

Dalla fine degli anni '80, è invalsa la prassi secondo cui il Presidente del Parlamento europeo interviene in occasione di tutte le riunioni del Consiglio europeo, segno della sua crescente visibilità e del riconoscimento del suo ruolo dinanzi alle altre istituzioni e al mondo esterno. Il Presidente presiede sia l'Ufficio di presidenza del PE sia la Conferenza dei Presidenti e può esprimere un voto decisivo in seno all'Ufficio di presidenza in caso di parità. A riprova della misura in cui i poteri del Parlamento si siano ampliati vi è il fatto che il Presidente del PE firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio, gli atti legislativi adottati in base alla procedura legislativa ordinaria (articolo 297, paragrafo 1, TFUE). Al termine della procedura di bilancio, è ancora il Presidente del PE che dichiara adottato il bilancio dell'UE (articolo 314, paragrafo 9, TFUE).


## Elezione dei Vicepresidenti e dei Questori

L'articolo 15 stabilisce chiaramente che, dopo l'elezione del Presidente, il Parlamento elegge gli altri due principali funzionari politici necessari al corretto funzionamento delle attività del Parlamento, nel seguente ordine: i 14 Vicepresidenti e poi i 5 Questori. La presentazione delle candidature avviene secondo le stesse modalità valide per il Presidente (articolo 15 del regolamento). Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, i 14 Vicepresidenti sono eletti in un unico turno di votazione a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero di candidati eletti è inferiore a 14, si procede a un secondo turno di votazioni per assegnare il numero di seggi restanti secondo le stesse modalità (maggioranza assoluta). Qualora fosse necessario un terzo turno di votazioni, la maggioranza relativa è sufficiente per assegnare i seggi rimanenti.

L'ordine di precedenza dei Vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età. Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza. L'elezione dei Questori avviene secondo la stessa procedura applicabile all'elezione dei Vicepresidenti. Nella pratica, i gruppi politici intendono garantire che i Vicepresidenti e i Questori riflettano in linea di massima il peso numerico dei gruppi, anche tenendo conto dei risultati dell'elezione del Presidente.

La presente nota è un aggiornamento della [nota "In sintesi"](#) pubblicata nel gennaio 2017.

**Figura 1 – Presidenti del Parlamento europeo**



Fonte dei dati: *Il Parlamento europeo* (nona edizione), Corbett, Jacobs, Neville, 2016 (aggiornato dall'EPRS).

